

PROTOCOLLO DI INTESA

PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DEL BIOMETANO IN ITALIA

TRA

La Confederazione Nazionale COLDIRETTI (di seguito Coldiretti) con C.F.80051710582, sede in Roma, in via 24 Maggio, 43, rappresentata dal Dr. Ettore Prandini che agisce in qualità di Presidente della stessa

E

ITALGAS S.P.A. (di seguito Italgas) partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09540420966, con sede in Milano, in via Carlo Bo 10, rappresentata dall'ing. Paolo Gallo che agisce in qualità di Amministratore Delegato della stessa

di seguito, congiuntamente, denominati "le Parti"

PREMESSO CHE:

- La guerra in Ucraina e l'impatto che ha generato sui mercati, primo tra tutti quello energetico, mostra quanto sia cruciale diversificare le fonti di approvvigionamento a disposizione degli Stati europei per evitare un eccesso di dipendenza da un unico fornitore di gas. Lo sviluppo del biometano, ottenuto massimizzando il recupero energetico dei residui organici, è una leva strategica essenziale per ridurre la dipendenza energetica anche del nostro Paese e contribuire al raggiungimento del target di produzione di biometano in Europa stabilito nel programma REPowerEU della UE, in 35 mld di m³ annui entro il 2030;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (PNRR) stanZIA 1,7 miliardi di euro per promuovere lo sviluppo del biometano da immettere nelle reti del gas naturale, al fine di incrementarne la produzione di circa 2,3-2,5 miliardi di metri cubi entro il 2026;
- A tal fine, il PNRR e i successivi provvedimenti attuativi definiscono le misure per incentivare sia la riconversione degli attuali impianti biogas verso la produzione di biometano, sia la realizzazione di nuovi impianti di biometano;
- La crescita del biometano costituisce inoltre un tassello rilevante per il potenziamento di un modello di sviluppo basato sull'economia circolare e sul riutilizzo dei residui agricoli e agroindustriali e per il rafforzamento della struttura economico-finanziaria delle imprese agricole. Il biometano, oltre a ridurre la dipendenza energetica europea e italiana, produce positivi effetti ambientali in termini di riduzione delle emissioni naturali di metano e di utilizzo di fertilizzanti chimici, grazie all'uso del residuo dei biodigestori come ammendante naturale;
- Una delle modalità più efficaci ed economiche per rendere disponibile sul mercato il biometano consiste nella sua iniezione nelle reti di distribuzione del gas, per via delle pressioni di esercizio più limitate di tali reti e della loro prossimità ai prevedibili centri di produzione, grazie alla loro capillare diffusione geografica;

CONSIDERATO CHE:

- Coldiretti è l'associazione di categoria che esprime il più alto grado di rappresentanza dell'agricoltura italiana nonché l'organizzazione che assiste il maggior numero di imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo. La diffusione di Coldiretti è capillare sul territorio nazionale, ove è presente con federazioni regionali, federazioni interprovinciali e provinciali, uffici di Zona e sezioni comunali. Rientra nell'azione programmatica della Confederazione stipulare accordi e protocolli con soggetti pubblici e privati, per convergere su obiettivi di alta sensibilità sociale secondo criteri di reciprocità;
- Coldiretti - nei limiti inderogabili posti dal proprio Statuto che caratterizzano la propria missione di rappresentanza d'interessi priva di alcun intento lucrativo soggettivo diretto - attua politiche tese a promuovere soluzioni integrate nel rispetto della sostenibilità e dei principi di economia circolare finalizzate

a contrastare il cambiamento climatico e a favorire la crescita della competitività delle imprese agricole, la tutela dei territori, dell'ambiente e dei cittadini che li popolano uniti tra di loro da un profondo legame culturale;

- Coldiretti promuove la realizzazione di nuove produzioni come il biometano agricolo, per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo europeo del contenimento delle emissioni per salvare il clima;
- Italgas è una società controllata da Cassa Depositi e Prestiti che ha per compito statutario quello di svolgere attività regolate nel settore del gas e, in particolare, l'attività di distribuzione e misura di gas di qualsiasi specie e in tutte le sue applicazioni;
- l'attività di distribuzione è svolta in concessione e si configura come servizio pubblico essenziale, atteso che la disponibilità e il corretto e sicuro funzionamento delle reti per la distribuzione del gas sono condizione imprescindibile per garantire l'approvvigionamento energetico delle famiglie e delle imprese italiane;
- Italgas, attraverso le sue partecipate, controlla circa il 35% del mercato nazionale della distribuzione e detiene la concessione in alcune tra le più importanti città d'arte italiane, tra le quali Roma, Firenze, Venezia e Torino, oltre a circa 1.900 ulteriori centri urbani di varia dimensione;
- Italgas è fortemente impegnata nel percorso di digitalizzazione delle reti come preconditione per accogliere quantitativi sempre maggiori di gas rinnovabili, biometano *in primis*, nel proprio network;
- Italgas, nel proprio Piano Strategico (2023-2029), si è impegnata a promuovere la connessione di circa 400 allacciamenti entro fine piano;
- Italgas partecipa attivamente a tavoli ed eventi europei e nazionali con gli stakeholder istituzionali e i soggetti della filiera maggiormente interessati allo sviluppo del biometano, con l'obiettivo di delineare strategie comuni per agevolare l'allaccio degli impianti alla rete del gas e limitare l'impatto sui produttori di biometano che vogliono immettere in rete, tra cui la Biomethane Industrial Partnership costituita dalla Commissione Europea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Valore delle premesse e delle considerazioni)

Le premesse, le considerazioni, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Finalità del Protocollo)

Il presente Protocollo è finalizzato a esplorare e a disciplinare le modalità di collaborazione tra le parti, al fine di individuare azioni congiunte per promuovere la conversione degli impianti esistenti di biogas e la realizzazione di nuovi impianti di produzione del biometano, con l'obiettivo di agevolare la connessione di tali impianti alla rete di distribuzione del gas

Le Parti firmatarie intendono inoltre valutare congiuntamente l'estensione del presente Protocollo al CIB – consorzio Italiano Biogas e ad altri soggetti della filiera potenzialmente interessati alla collaborazione.

Articolo 3

(Impegni assunti dalle Parti)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a realizzare tutte le attività di propria competenza – come di seguito meglio specificate – necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi definiti all'Articolo 2.

Articolo 4

(Obiettivi specifici)

In relazione alle finalità del Protocollo, Italgas si impegna a:

- Contenere il più possibile i tempi di valutazione delle proposte di connessione di nuovi impianti di produzione di biometano alla propria rete;
- Individuare e realizzare le possibili azioni finalizzate a valutare la riduzione dei costi di connessione degli impianti con le reti di distribuzione gestite dalla Società;
- Promuovere un approccio regolatorio e normativo che preveda:
 - una differente allocazione della suddivisione dei costi di allaccio alla rete del gas naturale tra produttore e gestore di rete. L'attuale assetto regolatorio risulta infatti piuttosto sbilanciato nei confronti dei produttori, che debbono sostenere la maggior parte dei costi di allaccio (80%) mentre all'operatore di rete (trasportatori e distributori) spetta contribuire per il restante 20% dei costi;
 - azioni volte al superamento dei limiti di capacità locale. Gli impianti di produzione di biometano (come già avviene per quelli di biogas) sono collocati prevalentemente in zone decentralizzate, più prossime spesso alle reti di distribuzione piuttosto che a quella di trasporto. Tuttavia, la capacità di ricezione di una rete di distribuzione dipende dal profilo di consumo dell'utenza servita. Nel caso in cui le capacità di assorbimento della rete locale siano limitate, i produttori di biometano potrebbero essere costretti a limitare la produzione di biometano del proprio impianto, a stoccarlo temporaneamente ove possibile, oppure a rinunciare all'investimento;
- Collaborare attivamente con Coldiretti, anche attraverso l'attivazione di gruppi di lavoro operativi, per la definizione di progetti concreti finalizzati alla produzione di biometano;
- Valutare la partecipazione ad eventi promossi da Coldiretti che abbiano l'obiettivo di promuovere la cultura dell'economia circolare e favorire la presentazione e la diffusione delle potenzialità del biometano come fonte energetica rinnovabile e come elemento di rafforzamento del conto economico delle imprese agricole e agroindustriali;

Coldiretti, parimenti, si impegna a:

- Garantire il coinvolgimento dei propri soci nei piani di informazione, formazione sul biometano e promozione della digestione anaerobica come tecnologia utile al percorso di transizione agro ecologica e promuovere la sensibilizzazione e l'informazione sulle procedure e i parametri essenziali richiesti da Italgas per la valutazione delle richieste di connessione;
- Realizzare azioni di sensibilizzazione sull'utilizzo del biometano sia in ambito industriale che nel settore dei trasporti, rivolte alle imprese (specialmente quelle ad alti volumi di consumo gas), alla cittadinanza ed alle amministrazioni locali;
- Promuovere una mappatura degli impianti biogas esistenti, potenzialmente oggetto di riconversione per la produzione di biometano, per individuare con Italgas le situazioni di prossimità alla rete di distribuzione e per proporre eventuali aggregazioni nelle domande di connessione;
- Individuare partner tecnici strategici che possano supportare i nuovi impianti di produzione biometano e/o la riconversione di impianti biogas esistenti attraverso servizi tecnici di assistenza per la redazione e compilazione pratiche, studi di fattibilità, richieste di connessione, accesso incentivo.

Articolo 5 (Modalità operative)

Le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, finalità e obiettivi, a valutare ogni utile cooperazione per la piena attuazione del presente Protocollo.

Le Parti individuano nelle persone di:

- *Sig. Leonardo D'Acquisto*, e-mail leonardo.dacquisto@italgas.it per Italgas;
- *Sig. Alessandro Apolito*, e-mail serviziotecnico@coldiretti.it per Coldiretti;

i referenti per tutte le attività oggetto del presente Protocollo.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, le Parti si impegnano a definire un Programma di lavoro e ad istituire dei Gruppi di tecnici di lavoro.

Le Parti stabiliscono che ogni singola comunicazione o diffusione del presente Protocollo o di ogni attività che ne consegue, sarà possibile a ciascuna Parte solo previo consenso scritto e concordato con l'altra parte.

Articolo 6 (Spese e costi)

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari reciproci a carico delle Parti e ciascuna parte sosterrà i propri eventuali costi.

Articolo 7 (Conflitto di interesse)

5.1 Nell'esecuzione del presente Protocollo, ciascuna delle Parti garantisce che non sussistono situazioni che possano dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi con l'altra parte in relazione all'attività da eseguire.

5.2 Per tutta la durata del presente Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna a adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse con l'altra Parte, sia diretti che indiretti. Qualora una delle Parti adotti una condotta idonea a generare un qualunque conflitto di interessi, detta Parte - ferma restando la facoltà dell'altra di risolvere il presente Protocollo – si impegna a darne immediata comunicazione scritta e ad attenersi alle soluzioni e ai comportamenti che verranno definiti di volta in volta in buona fede fra le stesse Parti sulla base di esigenze motivatamente rappresentate.

Articolo 8 (Diritti umani e Global Compact)

6.1 Coldiretti dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ITALAGAS in merito e di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei propri dipendenti e quelli degli appaltatori, del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico-sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto.

6.2 Coldiretti si obbliga a fare proprio e a rispettare integralmente i principi del Global Compact, orientando ogni sua attività, eseguita da personale proprio o da subappaltatori al rispetto dei citati principi.

Articolo 9 (Anticorruzione)

7.1 Il Gruppo Italgas, aderisce al Global Compact e in osservanza del decimo principio del Global Compact intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Italgas proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altre utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. Coldiretti dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Italgas e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo.

7.2 In caso di violazione di tali obblighi, Italgas si riserva il diritto di risolvere il Protocollo, nonché i successivi accordi derivanti dallo stesso e di richiedere a Coldiretti il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 10 (Tutela dei dati personali)

Ai fini del presente Protocollo, per le definizioni inerenti i dati personali si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione dello stesso.

Articolo 11 (Modifiche al Protocollo)

9.1 Eventuali modifiche del presente Protocollo dovranno essere concordate tra le parti in forma scritta.

Articolo 12 (Riservatezza)

10.1 Ogni informazione che sarà scambiata tra le Parti ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al presente Protocollo, dovrà essere considerata riservata, salvo che le Parti non concordino diversamente per iscritto.

10.2 Fermo restando quanto sopra, non possono essere considerate informazioni confidenziali quelle (i) che la parte possa dimostrare di aver sviluppato o acquisito indipendentemente dal presente Protocollo; (ii) che diventino di pubblico dominio, per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla parte ricevente; (iii) siano rese note dalla parte che le detiene a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza; (iv) siano ricevute legittimamente da terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza.

10.3 Le Parti, oltre a garantire l'integrità di eventuali informazioni e dati scambiati, saranno ritenute responsabili anche del comportamento dei soggetti a qualunque titolo dalla stessa coinvolti nell'esecuzione delle attività oggetto del Protocollo (es. dipendenti, consulenti e subappaltatori).

10.4 Le Parti, salvo quanto diversamente stabilito nel Protocollo, si obbligano a mantenere l'assoluta riservatezza durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Protocollo e per il periodo di 5 anni dalla scadenza contrattuale, fatto salvo quanto fosse necessario per l'esecuzione del Protocollo stesso o quando la divulgazione sia richiesta dalla legge o da una pubblica Autorità. Resta in ogni caso inteso che ogni soluzione tecnica adottata rimarrà di proprietà di Enel.

10.5 Le Parti concordano che Enel potrà trasmettere le informazioni concernenti il presente Protocollo e gli accordi che ne derivano a società controllanti, controllate, soggette a comune controllo e collegate, nonché al proprio revisore legale.

Articolo 13 (Efficacia e Durata)

11.1 Il presente Protocollo ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, fermo restando la specifica e autonoma durata di ogni singolo accordo che verrà di volta in volta sottoscritto dalle Parti per disciplinare la specifica collaborazione per ogni ambito, come da art. 2 del presente Protocollo.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere, in ogni tempo, dal Protocollo, dandone preavviso per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima, senza che il recesso abbia effetto sugli accordi già conclusi in esecuzione del Protocollo nel momento in cui il recesso produca la sua efficacia.

11.2 Le Parti possono decidere di comune accordo e per iscritto di prorogare la durata del presente Protocollo per un anno ulteriore rispetto alla scadenza.

Articolo 14 (Controversie)

12.1 Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.


12.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano ad addivenire ad una soluzione amichevole in tempi ragionevoli, in linea con la natura programmatica e non vincolante del Protocollo stesso.

12.3 Qualora la controversia non possa essere risolta in via amichevole, le Parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 14/11/2023

Per Coldiretti: Ettore Prandini



Per Italgas: Paolo Gallo

